

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1967

(110^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (211) (D'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2014, 2015
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2014, 2015
BERTOLI	2014
GIGLIOTTI	2014
MARTINELLI, relatore	2014

« Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige » (1576) (D'iniziativa del senatore Berlanda) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	2015, 2016, 2017
BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2017

BERTOLI	Pag. 2016, 2017
BONACINA	2016, 2017
GIGLIOTTI	2017
MAIER, relatore	2015, 2016, 2017
MARTINELLI	2016, 2017
RODA	2016

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari e Salerno.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Bensi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (211)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bergamasco, Veronesi, D'Andrea Andrea e Nicoletti: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti »

MARTINELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi l'esame di questo disegno di legge si è svolto in alcune sedute precedenti, e al testo sono state proposte, durante la discussione, talune modifiche. Successivamente l'onorevole rappresentante del Governo si è riservato di esprimere il suo avviso circa la continuazione o meno della discussione. Dato che il Sottosegretario Bensi è presente, lo pregherei di esprimere il parere del Governo in merito.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ritiene — riferisco in particolare il parere del Ministro che mi ha parlato del problema — che questo argomento non vada discusso in forma separata, ma nel contesto della riforma tributaria in corso di preparazione, riforma che contiene tutte le norme che qui vengono modificate, per cui sarebbe pericoloso, oltrechè inutile, trattare questo argomento isolatamente dal contesto generale.

MARTINELLI, relatore. Nessuna difficoltà ad aderire al parere del Governo, tanto più che, se chiede la remissione in Aula del provvedimento, potremmo concludere la discussione in sede referente.

BERTOLI. Se si chiede un rinvio puro e semplice possiamo anche accettarlo, ma se rinviando la discussione del disegno di legge in esame con le giustificazioni addotte dall'onorevole Sottosegretario, cioè che c'è una riforma tributaria allo studio, non siamo d'accordo; tanto più che, malgrado questa riforma sia stata annunciata da molto tempo, non si sa ancora quando essa verrà presentata e discussa. In queste condizioni, non è possibile bloccare qualunque iniziativa legislativa nel settore tributario. Infatti, allorchè ci siano delle necessità contingenti, e si presentino dei provvedimenti inderogabili, dovremo senz'altro condurli a termine.

Dichiaro, quindi, a nome del Gruppo al quale appartengo, di essere d'accordo sul rinvio puro e semplice della discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, ma non con la motivazione formulata dall'onorevole Sottosegretario.

BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi è doveroso precisare che il Ministero non fa alcuna opposizione preconcetta nei confronti del provvedimento in discussione; ho aderito soltanto all'invito del relatore, senatore Martinelli, di riferire il parere del Governo. Comunque, per quanto riguarda la motivazione del rinvio, mi rimetto alla Commissione.

GIGLIOTTI. Ho avuto occasione di presentare una interrogazione al Governo per sapere se non era il caso di aumentare i minimi della imposta di successione, minimi che non sono stati toccati da oltre dieci anni. Il Governo rispose che al più presto sarebbe stato presentato un disegno di legge che riguardava, appunto, la materia delle tasse di successione. Apprendo ora che questo particolare disegno di legge non verrà presentato, ma la riforma delle tasse di successione sarà inserita nell'intera riforma fiscale, della quale sentiamo parlare ormai da molto tempo dai vari Ministri che si sono succeduti alle finanze. Vorrei ora sapere quale è la situazione precisa di questa riforma, anche perchè quel minimo co-

si irrisorio attualmente in vigore non può essere mantenuto.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Assicuro il senatore Gigliotti che farò presente al Ministro questa sua richiesta e riferirò al più presto alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Berlanda: « Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige » (1576)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Berlanda: « Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, istituito con la legge 13 marzo 1953, n. 208, è modificata in « Mediocredito Trentino-Alto Adige ».

M A I E R, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 13 marzo 1953, n. 208, fu costituito l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di credito di diritto pubblico con sede in Trento, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della Regione mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e le piccole imprese.

Annessa all'Istituto fu costituita una Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

L'Istituto ha attualmente un fondo di dotazione di 4.800 milioni, sottoscritto come segue:

2.400 milioni dallo Stato;
1.350 milioni dalla Regione Trentino-Alto Adige;
465 milioni dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;
465 milioni dalla Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano;
120 milioni dalla Banca di Trento e Bolzano

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento è di 1.200 milioni, così sottoscritto:

600 milioni dallo Stato;
300 milioni dalla Regione;
135 milioni dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto;
135 milioni dalla Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano;
30 milioni dalla Banca di Trento e Bolzano.

Al 31 dicembre 1965 l'Istituto portava in bilancio finanziamenti e mutui per lire 26.254.754.285 e la Sezione agraria per lire 4.275.745.799.

L'utile di esercizio dell'Istituto nel 1965 fu di lire 199.770.125.

Lo statuto dell'Ente fu approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella sua seduta del 4 dicembre 1953 e dal Ministro del tesoro con decreto ministeriale 16 dicembre 1963.

All'articolo 1 dello Statuto l'Istituto è indicato in parentesi con la denominazione « Mediocredito Trentino-Alto Adige », ma è da ritenersi che tale denominazione, usata di fatto anche negli atti ufficiali dell'ente, sia illegittimamente usata non essendo essa indicata nella legge istitutiva.

Il presente disegno di legge n. 1576, di iniziativa del senatore Berlanda, tende, appunto, a regolarizzare la denominazione in modo da uniformarla a quella degli altri

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

110ª SEDUTA (25 gennaio 1967)

Istituti regionali di mediocredito e renderla anche più breve e perciò più pratica.

È appena da osservare, a sostegno della proposta, che per lo stesso Istituto centrale per il credito e medio termine a favore delle medie e piccole industrie, la denominazione è stata modificata con la legge 30 aprile 1962, n. 265 in « Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) denominazione alla quale, ovviamente, è bene che facciano riscontro le denominazioni degli Istituti regionali con la sola indicazione delle varie Regioni, così come quella proposta di « Mediocredito Trentino-Alto Adige ».

Mi consentano gli onorevoli colleghi di cogliere l'occasione, mentre propongo loro l'approvazione del presente disegno di legge, di mandare alla popolazione del Trentino-Alto Adige colpita dall'alluvione l'espressione della più sentita comprensione e solidarietà e gli auguri più fervidi dei fiorentini e miei personali.

PRESIDENTE. Una domanda al relatore: con la modifica proposta, cade l'esercizio del credito a lungo termine?

RODA. Questa modifica della facciata implica una modifica anche dello statuto?

MAIER, relatore. Nella legge istitutiva n. 208 del 13 marzo 1953, all'articolo 1 si parla di « Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine della Regione Trentino-Alto Adige ». Nell'articolo 1 dello statuto l'Istituto è indicato, in parentesi, con le parole « Mediocredito Trentino-Alto Adige ». Ma, poichè questa denominazione non era prevista dalla legge istitutiva, il suo uso — che di fatto è intervenuto — è da ritenersi illegittimo. E per questi motivi che si richiede la modifica della legge istitutiva.

BONACINA. Un milievo brevissimo. È possibile che venga turbata l'attività di una Commissione parlamentare per cambiare, con legge, la denominazione di un Istituto senza cambiare la sostanza delle attribuzioni? Ma che cosa stiamo a fare noi parlamentari? Se certe cose vengono ri-

ferite da qualche giornale, e cioè che la Commissione finanze e tesoro del Senato legifera per cambiare di nome ad un istituto, che figura facciamo?

BERTOLI. Leggo nella relazione del collega Berlanda, alla fine, che questa modifica viene richiesta per « poter dare maggiore scioltezza e praticità alla corrispondenza e alle varie incombenze ». Che cosa significa l'espressione « varie incombenze »?

MAIER, relatore. È stata usata per essere più concisi nella terminologia.

BONACINA. E per questo si richiede una legge?

BERTOLI. Ci siamo messi abbastanza in ridicolo quando abbiamo istituito il ruolo di corno inglese nella banda della Guardia di finanza: questa volta mi sembra che superiamo anche quel limite!

MAIER, relatore. Mi trovo costretto a ripetere quanto ho già detto nella relazione, e cioè che una disposizione analoga si è avuta proprio per il cambiamento della denominazione dell'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie », che con legge 30 aprile 1962, n. 265, è stato cambiato in « Istituto centrale per il credito a medio termine », cioè Mediocredito centrale. Ora è evidente che, se fu fatta una legge allora per quell'Istituto, sia doveroso — anche nei riguardi della Regione Trentino-Alto Adige — varare una legge analoga.

BERTOLI. Siamo sicuri che non ci siano altri Istituti in queste condizioni? Altrimenti legiferiamo una volta per tutti!

MAIER, relatore. Pare che gli altri siano in regola; ma veramente non li ho controllati tutti.

MARTINELLI. L'unica questione che dovrebbe importarci ai fini sostanziali è che, pur denominandosi « Mediocredito », venga conservata la facoltà dell'esercizio del

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)110^a SEDUTA (25 gennaio 1967)

credito a lungo termine. Ora, qui, nella relazione acclusa al disegno di legge, succintamente si dice: « Fermi restando gli scopi » perchè evidentemente la dizione « Mediocredito », *prima facie*, potrebbe fare ritenere che tale istituto non eroghi crediti a lungo termine.

Ritengo quindi che, assicurati di questo, non ci resti che dare corso al provvedimento.

BONACINA. Questo Istituto è l'unico abilitato al credito a lungo termine.

MAIER, *relatore*. Ma non è l'unico!

MARTINELLI. Ho fatto rilevare che qui c'è anche l'esercizio del credito a lungo termine; certo, chiamare « mediocredito » un Istituto che fa il credito a lungo termine, non è dizione esatta!

BONACINA. Ma le obbligazioni che emettono gli altri Istituti sono decennali.

GIGLIOTTI. Quando questo Istituto fu formato, ebbe questa denominazione. Ci dovette essere una ragione per precisare che il credito era a medio e a lungo termine. Se questa fu la denominazione in quell'occasione, essa non sorse a caso, ma perchè c'era un motivo. Cambiare ora la denominazione senza approfondire le ragioni per cui fu chiamato così quando fu istituito mi pare pericoloso.

MARTINELLI. Soprattutto se « mediocredito », evidentemente, non include il lungo termine, pur dicendosi, nella relazione, « fermi restando gli scopi ». È certo, comunque, che non è questione di sostanza!

GIGLIOTTI. Allora, se è una questione puramente formale, non c'è bisogno di chiamare l'Istituto in modo diverso.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È senz'altro una questione formale.

BERTOLI. Anche le ragioni addotte per poter dare maggiore scioltezza e praticità alla corrispondenza non sono convincenti, perchè quando i clienti vedono cambiato il nome possono pensare che siano cambiate anche le operazioni consentite e rivolgersi ad altro istituto per il credito a lungo termine.

MAIER, *relatore*. Sarà bene che io dia lettura dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 265: « La denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificata in Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ».

MARTINELLI. Ma siamo nel credito a medio e non a lungo termine!

MAIER, *relatore*. Se con questa legge abbiamo dato la possibilità a quell'Istituto di chiamarsi Mediocredito centrale, basterà rifarsi ad essa per superare l'attuale difficoltà.

BONACINA. Confermo che l'Istituto di cui al disegno di legge in discussione è il solo abilitato al credito a lungo termine. Stando così le cose, non c'è nessuna ragione di modificarne la denominazione.

Dichiaro, quindi, di essere contrario al disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Sarà bene, allora, sentire che cosa pensa in merito il Ministro del tesoro.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari